

STATUTO DEL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI CARAVAGGIO (BG)

ART.1

(Denominazione e Sede)

Nella circoscrizione territoriale della Sezione di Caravaggio (BG) dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituito, nel rispetto del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ANC di Caravaggio - ODV".

L'Organizzazione ha sede legale in via Stazione Ferroviaria s.n.c. del Comune di Caravaggio (BG). I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro. Il trasferimento della sede legale nello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

ART.2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato:

> è disciplinata dal presente statuto:

> agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

> si ispira ed aderisce, facendoli propri, ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n. 286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'Organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art 34;

> è subordinata a quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. "Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile"

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART.4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART.5

(Finalità e attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e/sono:

> la protezione civile (art 5 comma 1 lettera y del D. Lgs. 117/2017), in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè la previsione, prevenzione e soccorso (ivi compreso il soccorso sanitario) nell'ambito della normativa vigente (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.).

L'associazione nei periodi in cui non è impegnata in operazioni di soccorso in caso di eventi particolari, può esercitare anche l'attività di volontariato operando nei settori del così detto "impiego civile", quali:

- a)- la promozione e la tutela dei diritti della persona, mediante l'assistenza prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
- b)- la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- c)- il servizio di informazione e accompagnamento dei cittadini nei rapporti con la pubblica Amministrazione;
- d)- il supporto in casi particolari ed eccezionali alle Polizie Locali e Forze di Polizia ed altri Enti e Amministrazioni statali per mansioni ausiliari di regolazione del traffico e soccorso;
- e)- la segnalazione agli Organi di Polizia di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana "osservazione e segnalazione", nonché al disagio sociale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione di Volontariato e Protezione Civile opera nell'ambito del proprio territorio, in quello Regionale ed in quello Nazionale in occasione di eventi particolari.

ART.6 (Aderenti)

1. Sono aderenti all'Organizzazione tutte le persone, maggiorenni, che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'Organizzazione:
 - > è deliberata dal Comitato esecutivo su domanda dell'interessato il quale dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione;
 - > avviene dopo un periodo di prova (tre mesi) fissato dal Comitato esecutivo e decorre dalla data di delibera del Comitato stesso. In caso di rigetto della domanda, il Comitato comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni, da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure altro organo eletto dal medesimo);
 - > non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.
3. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa;
4. Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione per:
 - > dimissioni volontarie;
 - > mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
 - > decesso;
 - > perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
 - > indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo;
 - > mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie.In questi due ultimi casi è ammesso ricorso al Consiglio Arbitrale il quale decide in via definitiva.
5. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

127 011, 42



27 OCT. 2022

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Organizzazione hanno:

a) -il diritto di:

- > eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- > essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- > essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della legge;
- > prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- > prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- > votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati anche se non è stato ancora deliberato il loro ingresso nell'Organizzazione da parte del Comitato Esecutivo.

Ciascun associato ha diritto ad un voto;

b)- il dovere di:

- > rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- > svolgere la propria attività in favore delle comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- > versare le quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART.8

(Qualità di volontario)

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART.9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato (*in alternativa la delibera può essere assunta da altro organo purché eletto dalla medesima, con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea). E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART.10

(Gli Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- 1)- Assemblea degli aderenti;
- 2)- Comitato esecutivo
- 3)- Il Presidente;
- 4)- Collegio Arbitrale;
- 5)- Organo di controllo e Collegio dei Revisori dei Conti nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Mano
Mano



27 OTT. 2022

[Faint handwritten signature or stamp, possibly reading 'C. Rossi']

ART.11

(Assemblea degli aderenti)

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. E' convocata dal Presidente stesso o da chi ne fa le veci, in via ordinaria, una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 degli aderenti o del collegio dei revisori dei conti ne caso di cui all'art. 15 comma 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail WHATSAPP (modi che consentano la maggior diffusione dell'informazione), spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione:
6. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Assemblea lo ritiene necessario.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione di tutti i soci. Copia, viene trasmessa, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale ANC competente per territorio.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo; ■ nomina e revoca i componenti del Comitato Esecutivo scegliendoli tra i soci; ■ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti; ■ delibera sulla responsabilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; ■ delibera sull'esclusione degli associati (*la competenza può essere attribuita ad altro organo eletto dalla medesima); ■ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; ■ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ■ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione; ■ delibera sugli agli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27 "Modifica dello statuto".

ART.13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presente in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Mano
Paolo

ART. 11

(Assemblea degli azionisti)

L'assemblea è convocata dal socio dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'assemblea ha il diritto di eleggere o di revocare il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio dei Revisori. La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'assemblea. La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'assemblea.

L'assemblea può essere convocata anche in forma straordinaria. In tal caso il Presidente deve convocare l'assemblea almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'assemblea. La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'assemblea.

L'assemblea può essere convocata anche in forma straordinaria. In tal caso il Presidente deve convocare l'assemblea almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'assemblea. La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'assemblea.

L'assemblea può essere convocata anche in forma straordinaria. In tal caso il Presidente deve convocare l'assemblea almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'assemblea. La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'assemblea.

L'assemblea può essere convocata anche in forma straordinaria. In tal caso il Presidente deve convocare l'assemblea almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'assemblea. La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'assemblea.



27/11/2022

ART. 12

(Comitato di Amministrazione)

Il Comitato di Amministrazione è l'organo di amministrazione dell'organizzazione. Il Comitato di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Comitato di Amministrazione ha il diritto di eleggere o di revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio dei Revisori. La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'assemblea.

Il Comitato di Amministrazione può essere convocato anche in forma straordinaria. In tal caso il Presidente deve convocare l'assemblea almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'assemblea.

L'assemblea dell'Associazione sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e dei delegati. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'assemblea ordinaria ha il diritto di eleggere o di revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio dei Revisori.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre o cinque deleghe (*tre se il numero degli associati è inferiore a 500, cinque se il numero è superiore a 500).
E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (maggioranza inderogabile),
(Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART.15

(Comitato esecutivo)

Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea tra gli aderenti ed ha i seguenti compiti: ♦ fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione; ♦ sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; ♦ determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività autorizzandone la spesa; ♦ eleggere il residente; ♦ nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore; ♦ accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti; ♦ ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; ♦ nominare il componente del Collegio arbitrale.
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente del Comitato esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Comitato esecutivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Il Comitato esecutivo è formato da un numero di TRE membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per (due) mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Comitato esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. Nel caso in cui la convocazione sia effettuata via e-mail è sufficiente un preavviso di 6 giorni. In caso di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o via fax o e-mail WHATSAPP con un preavviso di 12 ore.

Allegato
Noni Steel

ART.16
(Il Presidente)

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti,
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del precedente articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art. 11, comma 4 e 15 ultimo comma, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio,
4. In caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere;
6. In caso di assenza, di impedimento o di cassazione le relative funzioni dal Vicepresidente.
7. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo del Comitato esecutivo e del Presidente.

ART.17
(Organi di controllo)

Non è prevista la nomina in base all'art.30 del D.Lgs.117/2017 in quanto non vengono superati i due limiti previsti

ART.18
(Organo di revisione legale dei conti)

Non è prevista la nomina in base all'art.31 del D.Lgs.117/2017 in quanto non vengono superati i due limiti previsti.

ART.19
(Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariati", del rapporto annuale della attività";
- provvede al disbrigo della corrispondenza; o è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

ART.20
(Tesoriere)

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la propria responsabilità:

- a) predispone lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alla decisione del Comitato esecutivo, a firma del congiunta con il Presidente.

ART.21
(Collegio arbitrale)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
- 4 Il Collegio arbitrale ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi di cui all'art.6 comma 3^o, sesto alinea,

ART.22

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente,
2. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
5. Il collegio può richiedere la convocazione dell'assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'organizzazione.

ART.23

(Coordinatore di settore)

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso, Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.

ART.24

(Gratuità delle cariche)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni, e possono essere riconfermate soltanto per due volte.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART.25

(Risorse economiche)

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti; • contributi dei privati; • contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC; • contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche; • contributi di organismi internazionali; • donazioni e lasciti testamentari • rimborsi derivanti da convenzioni; • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo,
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.
4. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono

La loro istituzione avrà effetto di secondo ordine rispetto tra le parti.
Gli organi sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dei primi due o, in difetto,
il secondo, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri il quale nominerà
anche l'archivio per la parte che non si avverte provvedendo
il collegio ad un componente, inoltre, in materia disciplinare per i casi di cui all'art. 6
comma 2° legge n. 100/1978.

ART. 22

(Collegio dei revisori dei conti)

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti a due supplenti eletti
dall'Associazione Nazionale Carabinieri, uno per parte, sotto il Presidente.
Il Collegio ha il compito di verificare la gestione dell'Amministrazione e verificare la
regolarità delle entrate e uscite e la gestione del fondo, certificando la veridicità del bilancio
consuntivo.
Il collegio agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione
anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.
Il Collegio riferisce annualmente all'Associazione con relazione scritta, firmata e distribuita
a tutti gli aderenti.
Il collegio può revocare la sua composizione per gravi motivi riguardanti la
gestione economica dell'Associazione.



Il collegio si riunisce al meno una volta all'anno, in sede ordinaria, per discutere e deliberare
l'organizzazione più opportuna in più settori e materie.
Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui
affidato, ed è tenuto a riferire annualmente al collegio dei revisori dei conti, l'operato
dell'Associazione in relazione a quanto che lo ha amministrato.

127 071 1022

ART. 23

(Comitato delle cariche)

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di un anno e possono essere
rielette solo per una volta.
Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio
ordinario.

ART. 24

(Gestione economica)

L'Amministrazione deve la totale economicità per il funzionamento e il raggiungimento della
propria attività.
Le spese amministrative e sociali degli aderenti e dei supplenti sono a carico dei privati.
I contributi della Presidenza Nazionale e dei sezioni dell'ANC, i contributi delle Sezioni
e dei Comitati Provinciali, per i contributi ai regimi assicurativi, i contributi
per i testamenti, i contributi dovuti da aderenti, i contributi dovuti da supplenti
e per i contributi volontari, i contributi di beni mobili e immobili, i contributi
per l'organizzazione a pagamento, l'art. 21 della legge depositata presso l'Ufficio di
registrazione del Comune sede della
ogni operazione finanziaria è disciplinata dal Presidente e dal Tesoriere.
I beni dell'Associazione sono beni ingiuntivi, beni registrati, mobili e beni immobili e sono
registrati ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono
di sua intestazione. I beni ingiuntivi, i beni registrati, mobili, nonché i beni immobili che sono

collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART.26

(Quota sociale)

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
- 20 Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione, Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali

Art.27

(Modifiche allo statuto)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Comitato Esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione

ART.28

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha:

- ❖ il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs.117/2017;
- ❖ l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.29

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/20127 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal tesoriere e redatto nei casi e nei modi previsti dall'art 14 del D.Lgs.117/2017 (allegato). Dopo il parere dei Revisori dei Conti il documento viene approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART.30

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dal Comitato esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente presso la sede dell'Organizzazione.

ART.31

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati

...la sede dell'organizzazione sono elementi nell'istituto che è depositario
...la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 36

(Quota sociale)

La quota sociale è a carico degli aderenti e fissata dall'Assemblea su proposta del
Comitato esecutivo. Essa è proporzionale al numero di voti spettanti in caso di ricorso e
di parità della quota di aderenti.
Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento della quota sociale non possono
partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della
organizzazione. Essi non sono eletti e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 37

(Attribuzione allo statuto)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Comitato
esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate
dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti
organizzazione.



(Divisione di distribuzione)

La divisione di distribuzione, anche in modo parziale, è a carico di gestione nonché fondi
e capitale destinati in propria sede al servizio di distribuzione. La divisione di distribuzione
deve di utilizzare il patrimonio complessivo per lo svolgimento delle attività di
distribuzione e per lo sviluppo dell'attività di distribuzione.

12/07/2022

ART. 38

(Bilancio)

I bilanci dell'organizzazione sono annuali e comprendono il primo gennaio di
ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 27 del D.Lgs. 11/2001 e delle relative
note di allegazione.
L'art. 13 del D.Lgs. 11/2001 è applicato, l'anno il quale del bilancio del Comitato esecutivo viene approvato
dall'Assemblea entro e non oltre la data stabilita nel regolamento.

ART. 39

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 11/2001 sono deliberate dal Comitato esecutivo che ne
certifica anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente
dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Sono previste esclusivamente le convenzioni che hanno finalità di promozione sociale e documentate.
In ogni caso, la convenzione è conclusa a cura del Presidente presso la sede dell'organizzazione.

ART. 40

(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con la propria responsabilità, dei danni causati per
l'attività dell'organizzazione e dei rapporti stipulati.

ART.32

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART.33

(Personalità Giuridica)

L'Associazione può acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico, deve depositarlo entro 20 giorni presso il competente Ufficio del Registro nazionale per chiedere l'iscrizione dell'Ente. Il patrimonio minimo consentito per conseguire la personalità giuridica è stabilito in 15.000 euro per le Associazioni e in 30.000 euro per le Fondazioni (art.22 del D.Lgs.117/2017).

Art 34

(Procedura per il riconoscimento quale Nucleo Anc)

Entro un mese dalla costituzione l'organizzazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente Nazionale dell'Anc, l'approvazione delle norme sulla propria organizzazione e attività (statuto) e sul proprio funzionamento (regolamento). La documentazione, da inoltrarsi attraverso il servizio di Coordinamento nazionale delle attività di volontariato Anc (SE.CO.V.), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della sezione, dal Coordinatore provinciale o dall'Ispettore regionale interessati. Nelle more dell'approvazione, la c.v. non può fregiarsi dell'appartenenza all'ANC.

1. Il Presidente nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.
2. In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore regionale ANC adotterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'ANC), Il Presidente Nazionale, sentito il Comitato centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione e obliterazione dell'Organizzazione.

Art. 35

(Uso dell'Uniforme ANC)

1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'Organizzazione è prerogativa esclusiva delle O.I. riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati. Nelle more dell'approvazione, gli aderenti alla o.v. non possono indossare l'uniforme Anc.
2. Il Presidente nazionale, attraverso il Secov, determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento al Collegio arbitrale.

Art 36

Rapporti con l'ANC

1. L'organizzazione mantiene i rapporti con L'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il Secov, istituito presso la Presidenza nazionale ANC, mediante relazioni annuali concernenti la propria attività.
2. Ispettore regionale e il delegato regionale per il volontariato possono: ♦ accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi; ♦ verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della organizzazione;

(Associazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può associarsi per i danni derivanti da responsabilità

(Personale Giuridico)

L'associazione può assumere la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro

presso che ha ricevuto l'atto costitutivo, redatto insieme al suo pubblico, deve depositarlo
entro 30 giorni presso il competente Ufficio del Registro nazionale per chiedere l'iscrizione.
L'iscrizione è gratuita. Il patrimonio minimo necessario per conseguire la personalità giuridica è stabilito
in 15.000 euro per le Associazioni e in 30.000 euro per le Fondazioni (art. 32 del

(Procedura per il riconoscimento dell'Associazione)

Una volta che l'associazione ha depositato l'atto costitutivo, deve richiedere ed ottenere da parte del
Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale (ANAC) l'approvazione della propria organizzazione e
della sua attività (art. 34 del Regolamento ANAC). La documentazione da
depositare presso l'Ufficio del Registro nazionale deve essere in triplice copia e deve contenere:
1. COPIA dell'atto costitutivo;
2. COPIA del regolamento;
3. COPIA del bilancio;
4. COPIA del verbale di approvazione;



5. COPIA del verbale di approvazione;
6. COPIA del verbale di approvazione;
7. COPIA del verbale di approvazione;
8. COPIA del verbale di approvazione;
9. COPIA del verbale di approvazione;
10. COPIA del verbale di approvazione;
11. COPIA del verbale di approvazione;
12. COPIA del verbale di approvazione;
13. COPIA del verbale di approvazione;
14. COPIA del verbale di approvazione;
15. COPIA del verbale di approvazione;
16. COPIA del verbale di approvazione;
17. COPIA del verbale di approvazione;
18. COPIA del verbale di approvazione;
19. COPIA del verbale di approvazione;
20. COPIA del verbale di approvazione;
21. COPIA del verbale di approvazione;
22. COPIA del verbale di approvazione;
23. COPIA del verbale di approvazione;
24. COPIA del verbale di approvazione;
25. COPIA del verbale di approvazione;
26. COPIA del verbale di approvazione;
27. COPIA del verbale di approvazione;
28. COPIA del verbale di approvazione;
29. COPIA del verbale di approvazione;
30. COPIA del verbale di approvazione;
31. COPIA del verbale di approvazione;
32. COPIA del verbale di approvazione;
33. COPIA del verbale di approvazione;
34. COPIA del verbale di approvazione;
35. COPIA del verbale di approvazione;
36. COPIA del verbale di approvazione;
37. COPIA del verbale di approvazione;
38. COPIA del verbale di approvazione;
39. COPIA del verbale di approvazione;
40. COPIA del verbale di approvazione;
41. COPIA del verbale di approvazione;
42. COPIA del verbale di approvazione;
43. COPIA del verbale di approvazione;
44. COPIA del verbale di approvazione;
45. COPIA del verbale di approvazione;
46. COPIA del verbale di approvazione;
47. COPIA del verbale di approvazione;
48. COPIA del verbale di approvazione;
49. COPIA del verbale di approvazione;
50. COPIA del verbale di approvazione;
51. COPIA del verbale di approvazione;
52. COPIA del verbale di approvazione;
53. COPIA del verbale di approvazione;
54. COPIA del verbale di approvazione;
55. COPIA del verbale di approvazione;
56. COPIA del verbale di approvazione;
57. COPIA del verbale di approvazione;
58. COPIA del verbale di approvazione;
59. COPIA del verbale di approvazione;
60. COPIA del verbale di approvazione;
61. COPIA del verbale di approvazione;
62. COPIA del verbale di approvazione;
63. COPIA del verbale di approvazione;
64. COPIA del verbale di approvazione;
65. COPIA del verbale di approvazione;
66. COPIA del verbale di approvazione;
67. COPIA del verbale di approvazione;
68. COPIA del verbale di approvazione;
69. COPIA del verbale di approvazione;
70. COPIA del verbale di approvazione;
71. COPIA del verbale di approvazione;
72. COPIA del verbale di approvazione;
73. COPIA del verbale di approvazione;
74. COPIA del verbale di approvazione;
75. COPIA del verbale di approvazione;
76. COPIA del verbale di approvazione;
77. COPIA del verbale di approvazione;
78. COPIA del verbale di approvazione;
79. COPIA del verbale di approvazione;
80. COPIA del verbale di approvazione;
81. COPIA del verbale di approvazione;
82. COPIA del verbale di approvazione;
83. COPIA del verbale di approvazione;
84. COPIA del verbale di approvazione;
85. COPIA del verbale di approvazione;
86. COPIA del verbale di approvazione;
87. COPIA del verbale di approvazione;
88. COPIA del verbale di approvazione;
89. COPIA del verbale di approvazione;
90. COPIA del verbale di approvazione;
91. COPIA del verbale di approvazione;
92. COPIA del verbale di approvazione;
93. COPIA del verbale di approvazione;
94. COPIA del verbale di approvazione;
95. COPIA del verbale di approvazione;
96. COPIA del verbale di approvazione;
97. COPIA del verbale di approvazione;
98. COPIA del verbale di approvazione;
99. COPIA del verbale di approvazione;
100. COPIA del verbale di approvazione;

127 OTT 2002

(L'atto dell'Associazione ANAC)

L'atto dell'Associazione ANAC da parte degli appartenenti all'Associazione è protettivo
esclusivo delle 0,1% (percentuale) e indica l'associazione nella comunità
ufficiali (per le quali si presuppone) e per i suoi membri. L'atto dell'Associazione
gli aderenti alla ANAC non possono ricevere l'iscrizione ANAC.
Il Presidente nazionale, attraverso il Segretario, determina quali siano gli elementi distintivi
ed i capi che costituiscono l'Associazione che comunque deve essere armonizzata con quanto
stabilito dalle leggi vigenti.
Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto stabilito ai precedenti punti 1 e 2.
Gravi violazioni da parte di singoli soci comportano il declassamento in collegio arbitrale.

Rapporti con l'ANAC

L'organizzazione mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri
attraverso il Segretario, istituito presso la Presidenza nazionale ANAC, mediante relazioni
regolari concernenti la propria attività.
Il Segretario regionale è il delegato regionale per il volontariato presso le autorità locali
dell'organizzazione, per i rapporti con i vertici dell'ANAC e per la gestione ordinaria
dell'attività dell'Associazione.

❖ partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Comitato esecutivo; ❖ richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti; ❖ richiedere la convocazione d'urgenza del Comitato esecutivo.

3. Il Presidente dell'organizzazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci

Art. 37

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'organizzazione avviene per:

- delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti;
- la perdita della qualifica di Nucleo ANC

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore comunque collegate all'ANC, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 38

(Norma di rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile



27 OTT 2022





27 OTT. 2022



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

84° NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE A.N.C. (CARAVAGGIO) ODV

Caravaggio 19.10.2022

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

* * *

Il giorno 19.10.2022 alle ore 21.00, si è riunita in videoconferenza l'Assemblea straordinaria dell'Associazione.

ORDINE DEL GIORNO: Conferimento mandato al Presidente M.A.S.U.P.S. Mario VICINELLI per la variazione dello Statuto relativo all'adeguamento richiesto per iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore)

Il Presidente M.A.S.U.P.S. Mario VICINELLI, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario il socio Massimo MACCARINI.

Il Presidente constata la presenza in proprio o per delega di 14 (quattordici) soci volontari regolarmente iscritti e identificati:

VICINELLI Mario

CECCHINI Sergio

CANEVA SANGALLI DE PASQUALE Giulio Iacopo

COLPANI Sergio

GALISTU Guido

LEONE Giovanni

MACCARINI Massimo

MICHIELON Anna Maria

ORLANDI Ermanno

IL PRESIDENTE

Protezione Civile ANC Caravaggio (BG)

Max A.s.UPS Mario Vicinelli

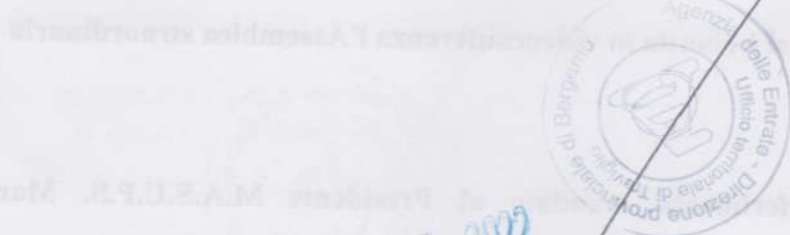
27 OTT 2022



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

SEZIONE DI PROTEZIONE CIVILE A.N.C. (CARAVAGGIO) OSV

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA



27 OTT 2022

DEL GIORNO: Venerdì 27 Ottobre 2022

La presente assemblea straordinaria è stata convocata dal Presidente della Sezione di Protezione Civile A.N.C. (Caravaggio) OSV, il Signor M.A.S.P.S. Mario VITELLI, al fine di discutere e deliberare sulle seguenti materie:

1. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

2. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

3. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

4. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

5. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

6. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

7. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

8. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

9. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

10. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

11. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

12. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

13. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

14. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

15. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

16. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

17. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

18. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

19. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

20. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 e del bilancio preventivo dell'anno 2022.

RECANATI Agostino Luciano

SORRENTINO Rosario

TRISTANIO Antonino

VARISCO MAZZOLENI Walter

VICINELLI SERENA

Il Presidente constatata che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, illustra l'argomento all'ordine del giorno relativo al conferimento del mandato al Presidente Mario VICINELLI atto a variare lo statuto per uniformarlo a quanto richiesto dal RUNTS in modo poi da procedere alla registrazione all'Agenzia delle Entrate e alla successiva presentazione per l'inserimento nel Registro Unico Nazionale. L'ennesima variazione è dovuta ad un errore di scrittura del precedente documento presentato all'Agenzia delle Entrate in data 16.09.2022

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'approvazione del mandato n.14 (quattordici); contrari n. 0 (zero); astenuti n. 0 (zero).

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il CONFERIMENTO DEL MANDATO.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione presso gli organi competenti.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22,00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario C.re Aus. Massimo MACCARINI

Il Presidente M.A.S.U.P.S. (Ris) Mario VICINELLI

IL PRESIDENTE

Protezione Civile ANC Caravaggio (BG)

Mar.A.s.UPS Mario Vicinelli

SI RICHIEDE LA REGISTRAZIONE
ESSENTE DA IMPOSIZIONE DI REGISTRO E
A BOCCA AI SENSI DELL'ART. 81 COMMA 3
DELLA LEGGE 117/2012

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI TREVIGLIO

27 OTT. 2022 N° 1846 SERIE

PER EURO

Auto ESSENTE

IL FUNZIONARIO
Paola Glonfrido

27.10.2022
Dipartimento Provinciale di Bergamo

IL PRESIDENTE

Protezione Civile ANS Carabinieri (89)
Mst A. URS Mst Vignelli